Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — Roma - Giovedì, 6 aprile 1933 - Anno XI — **Numero 81**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

AVVISO

INDICE DECADALE DELLE INSERZIONI COMMERCIALI

La Libreria dello Stato, per aderire alle richieste di vari Professionisti, Società ed Enti ed allo scopo di rendere agevole la ricerca delle inserzioni degli avvisi riguardanti le Società Commerciali compresi nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » del Regno, ha iniziata la pubblicazione di un « INDICE DECADALE DELLE INSERZIONI COMMERCIALI ».

L'Indice stesso, sarà pubblicato tre volte al mese e conterrà la elencazione, in ordine alfabetico, delle Società per conto delle quali siano stati inseriti avvisi nei fascicoli della Gazzetta Ufficiale » pubblicati nella decade immediatamente precedente alla data di ciascuna puntata dell'Indice.

Il prezzo annuo di abbonamento è stato stabilito in L. 7,50 e quello di ciascun fascicolo in L. 0,25.

L'importo potrà essere versato nel C/C postale 1/2640 scrivendo l'ordinazione nel retro del certificato di allibramento.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 dicembre 1932, n. 2063.
Erezione in ente morale dell'Istituto musicale Angelo Masini che assume la denominazione di « Liceo musicale Angelo Masini ».

N. 2063. R. decreto 15 dicembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto musicale Angelo Masini viene eretto in ente morale, assumendo il titolo di « Liceo musicale Angelo Masini » e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 5 dicembre 1932, n. 2064.
Rettifica dei dati relativi alla popolazione censita il 21 aprile 1931.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 16 aprile 1932, n. 324, con il quale fu determinata per ciascun Comune la popolazione residente o legale e presente o di fatto, censita nei singoli Comuni del Regno il 21 aprile 1931-IX;
Veduti gli atti riguardanti i successivi accertamenti della popolazione, eseguiti dall'Ufficio centrale di statistica;
Considerato che dagli accertamenti eseguiti in sito o dall'accurato esame degli atti di ufficio è risultato che, per i Comuni elencati nell'annessa tabella, sono state riscontrate omissioni o duplicazioni;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le cifre della popolazione residente e presente di cui al R. decreto 16 aprile 1932, n. 324, sono rettificate conformemente all'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Primo Ministro, Capo del Governo, proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 331, foglio 16. — MANCINI.

Tabella di rettificazione della popolazione di alcuni Comuni del Regno.

COMUNI	Popolazione — Residente o legale	Popolazione — Presente o di fatto
Provincia di Agrigento:		
Canicattì	28.546	27.860
Provincia di Alessandria:		
Bosco Marengo	3.602	3.474
Morbello	1.584	1.441
Provincia di Aosta:		
Donnaz	2.122	1.724
Provincia di Avellino:		
Cervinara	9.927	8.443
Provincia di Belluno:		
Mel	9.125	7.445
Provincia di Caltanissetta:		
Caltanissetta	43.230	44.067
Mazzarino	16.987	17.483
S. Cataldo	22.133	21.929
S. Caterina Villarmosa	9.195	9.191
Provincia di Catania:		
Caltagirone	38.202	38.178
Licodia Eubea	7.885	8.137
Linguaglossa	8.669	8.371
Randazzo	13.533	13.841
S. Michele di Ganzaria	4.417	4.407
Vizzini	14.661	14.171
Provincia di Chieti:		
Chieti	33.905	34.085
Provincia di Como:		
Morterone	385	187
Provincia di Cosenza:		
Castroregio	1.570	1.540
Provincia di Enna:		
Agira	15.443	15.172
Piazza Armerina	25.826	28.420
Provincia di Imperia:		
Imperia	28.155	28.727
Provincia di Messina:		
Caronia	5.841	6.042
Provincia di Milano:		
Nerviano	8.195	8.137
Ossona	2.090	2.070
Provincia di Pisa:		
Cascina	27.112	27.114
Provincia di Ragusa:		
Modica	46.448	43.326
Ragusa	50.164	49.694
Provincia di Roma:		
Civitella S. Paolo	1.540	1.557
Provincia di Reggio Emilia:		
Scandiano	13.781	13.169
Provincia di Siracusa:		
Canicattini Gagni	9.260	9.084
Noto	30.180	31.837
Palazzolo Acreide	16.602	15.414
Rosolini	13.558	13.265
Provincia di Sondrio:		
Castello dell'Acqua	1.245	1.188
Provincia di Taranto:		
Martina Franca	38.045	38.202
Provincia di Trapani:		
Salemi	19.200	18.731
Trapani	59.091	60.001
Provincia di Trieste:		
Doberdò del Lago	754	740
Provincia di Venezia:		
Caorle	8.321	8.270
Grisolera	8.451	8.470
Provincia di Vicenza:		
Gallio	2.986	2.430

Per effetto di tali variazioni la popolazione residente e presente delle seguenti Provincie viene ad essere modificata come appresso:

PROVINCIE	Popolazione residente	Popolazione presente
Agrigento	[illegible]02.648	398.886
Alessandria	762.292	756.068
Aosta	237.231	226.107
Avellino	428.934	420.843
Belluno	236.823	210.355
Caltanissetta	246.032	245.575
Catania	683.458	685.785
Chieti	368.780	358.953
Como	494.760	487.277
Cosenza	568.073	545.749
Enna	225.696	225.987
Imperia	158.174	162.383
Messina	605.456	600.092
Milano	1.975.220	.001.875
Pisa	335.049	335.187
Ragusa	244.848	237.910
Reggio Emilia	370.109	360.909
Roma	1.504.487	.577.115
Siracusa	283.779	284.369
Sondrio	140.218	133.758
Taranto	309.578	302.833
Trapani	376.631	374.520
Trieste	350.220	348.494
Vicenza	548.042	28.256

ed i totali per l'intiero Regno scendono a:

POPOLAZIONE.

RESIDENTE	PRESENTE
41.651.617	41.176.671

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 5 gennaio 1933, n. 232.

Proroga al 31 dicembre 1933 delle disposizioni del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, relative alla disciplina delle denuncie e dei contributi sindacali obbligatori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

In virtù delle facoltà a Noi delegate dall'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Ritenuta la necessità di prorogare al 31 dicembre 1933 le norme relative alle denuncie ed ai contributi sindacali obbligatori;

Sentita la Commissione consultiva per la disciplina delle contribuzioni sindacali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono prorogate al 31 dicembre 1933 le disposizioni del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, relative alla disciplina delle denuncie e dei contributi sindacali obbligatori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — ACERBO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 331, foglio 9. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 marzo 1933, n. 233.

Autorizzazione della soppressione e del disarmo della tramvia Lecce-San Cataldo, e revoca della concessione della medesima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 8 ottobre 1925, n. 2039, col quale venne approvata la convenzione 18 settembre stesso anno per la concessione, senza sussidio dello Stato, al comune di Lecce della costruzione e dell'esercizio, durante la sola stagione estiva, della tramvia Lecce-San Cataldo;

Vista la convenzione 22 maggio 1931 stipulata fra il comune di Lecce e la « Società generale pugliese di elettricità »

con sede in Napoli, per la cessione a quest'ultima da parte del Comune, per il periodo di cinque anni, dell'esercizio della detta tramvia;

Visto il Nostro decreto 14 agosto 1931, n. 2442, col quale venne riconosciuta la cessione di cui sopra;

Vista l'istanza 5 gennaio 1933 con la quale il podestà del comune di Lecce, previ accordi con la predetta « Società generale pugliese di elettricità » ha chiesto l'autorizzazione governativa per il disarmo della tramvia;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con il Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono autorizzati, ad ogni effetto, la soppressione ed il disarmo della tramvia Lecce-San Cataldo, ed è revocata la concessione della tramvia stessa di cui al Nostro decreto 8 ottobre 1925, n. 2039.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 330, foglio 133. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 gennaio 1933, n. 234.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa delle Carmelitane Scalze, in Parma.

N. 234. R. decreto 30 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa in Parma, Borgo Felino n. 37, delle Carmelitane Scalze.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 6 febbraio 1933, n. 235.
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Fondazione Sarah Davis » con sede in Trieste.

N. 235. R. decreto 6 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Fondazione Sarah Davis », con sede in Trieste, viene eretta in ente morale, sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 6 febbraio 1933, n. 236.
Erezione in ente morale della fondazione « Casa di riposo Antonio Montanari », con sede in Meldola.

N. 236. R. decreto 6 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la fondazione « Casa di riposo Antonio Montanari », con sede in Meldola, viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 6 febbraio 1933, n. 237.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile, con sede in Perosa Canavese.

N. 237. R. decreto 6 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile con sede in Perosa Canavese (Aosta), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 6 febbraio 1933, n. 238.
Erezione in ente morale della fondazione « Ricovero-ospedale La Memoria », con sede in Gavardo.

N. 238. R. decreto 6 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la fondazione « Ricovero-ospedale La Memoria », con sede in Gavardo, viene eretta in ente morale, con amministrazione provvisoria, con riserva di provvedere successivamente all'approvazione del relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 14 febbraio 1933, n. 239.
Erezione in ente morale della fondazione « Ospedale Umberto I », con sede in Cairo d'Egitto.

N. 239. R. decreto 14 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la fondazione « Ospedale Umberto I », con sede in Cairo d'Egitto, viene eretta in ente morale, ai sensi dell'art. 2 del Codice civile.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 16 febbraio 1933, n. 240.
Accettazione della donazione di una scultura in bronzo fatta al Museo nazionale di S. Martino.

N. 240. R. decreto 16 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene accettata la donazione fatta con atto in forma pubblica amministrativa in data 23 novembre 1932, dal prof. Carlo Siviero al Museo nazionale di S. Martino, di una scultura in bronzo intitolata « L'idolo », opera dello scultore Achille d'Orsi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 2 marzo 1933.
Approvazione della convenzione 16 febbraio 1933-XI per la definizione dei rapporti sorti col Governatorato di Roma in dipendenza della soppressione dell'Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, convertito nella legge 24 marzo 1921, n. 441, mediante il quale fu istituito l'Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma;

Visto il decreto legislativo 18 marzo 1923, n. 845, col quale venne disposta la soppressione dell'Ente anzidetto e la concessione all'industria privata della ferrovia Roma-Lido;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1923, n. 3116, mediante il quale furono dichiarati di proprietà dello Stato tutti gli immobili già appartenenti all'Ente S.M.I.R. e fu autorizzato il Governo a cedere al comune di Roma parte degli immobili stessi in corrispettivo degli oneri che ad esso avrebbero fatto carico per l'impianto dei servizi pubblici già affidati all'Ente stesso;

Visto il Nostro decreto 30 giugno 1927-V, mediante il quale fu approvata la convenzione 17 stesso mese ed anno per la cessione in proprietà del Governatorato di Roma, il quale ne faceva contemporaneamente la cessione alla Società italiana appoderamenti, degli immobili di Borgo Acilio;

Visto il Nostro decreto 2 dicembre 1929-VIII, col quale fu approvata la convenzione 18 novembre 1929 per la cessione al Governatorato predetto di una zona di terreno sulla via Ostiense, presso la Basilica di S. Paolo, da destinarsi alla costruzione di case popolari;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 16 febbraio 1933-XI tra i delegati dei Ministri per le comunicazioni, per i lavori pubblici e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante del Governatorato di Roma, per la definizione dei rapporti sorti in dipendenza della soppressione dell'Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Baliana (Egitto), addì 2 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — DI CROLLALANZA — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1933 - Anno XI
Registro n. 1 Comunicazioni - Ispett. F.T.A., pag. n. 55. — ROSELLI.

(1618)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1933.
Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Bolzano.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, sulla radiodiffusione di esecuzioni artistiche;

Visto l'art. 6 delle norme regolamentari 20 agosto 1928 per l'applicazione della legge su menzionata;

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1929, registrato alla Corte dei conti il 21 detto, che provvede alla costituzione della Commissione di vigilanza per la città di Bolzano;

Visti i decreti Ministeriali 6 settembre 1930 e 27 novembre 1931, che confermano in carica la Commissione stessa sino al 14 novembre 1932;

Visto il decreto Ministeriale 25 gennaio 1932, registrato alla Corte dei conti il 30 detto, che rettifica il nome di uno dei componenti la Commissione da « dott. Aldo Sette » in « prof. Mario Sette »;

Riconosciuta l'opportunità di sostituire il prof. Mario Sette nella carica di membro della Commissione stessa;

Vista la lettera n. 1023 del 10 corrente qui unita in copia con la quale il podestà di Bolzano esprime parere favorevole alla sostituzione del prof. Mario Sette col prof. Giuseppe Cerrina, competente in materia musicale;

Decreta:

Art. 1.

Sono riconfermati in carica per un anno, dal 14 novembre 1932, i componenti sottoelencati della Commissione incaricata di vigilare a che le radiodiffusioni per la città di Bolzano siano eseguite in modo soddisfacente:

1° Cav. uff. Giannotti Camillo, direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Bolzano, presidente;

2° Prof. cav. Menapace Attilio, direttore didattico, membro;

3° Cav. rag. Giavelli Filippo, vice ispettore P. T., segretario.

Art. 2.

Il membro prof. Mario Sette viene sostituito col prof. Giuseppe Cerrina, competente in materia musicale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

(1619)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-2273-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Germek Giuseppe fu Giacomo, nato a Trieste il 17 dicembre 1877 e residente a Trieste, Chiadino, 29, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Argelia Germak nata Shober di Antonio, nata il 10 marzo 1883, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 25 agosto 1901, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8714)

N. 11419-2274-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.a Germek ved. Giovanna fu Andrea nata Skilan, nata a Trieste il 25 marzo 1857 e residente a Trieste, Guardiella, 590, sono restituiti nella forma italiana di « Germani » e « Schillani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giacomo fu Giuseppe, nato il 3 luglio 1887, figlio;
2. Giovanna fu Giuseppe, nata il 30 aprile 1889, figlia;
3. Giuseppe fu Giuseppe, nato il 9 febbraio 1891, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8715)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto per le case popolari di Como.

Con R. decreto 23 febbraio 1933 è stato prorogato al 30 aprile 1933-XI il termine assegnato all'on. Gino Marelli, commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Como.

(1656)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 78.

Media dei cambi e delle rendite

del 4 aprile 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	19.49
Inghilterra (Sterlina)	66.90
Francia (Franco)	76.70
Svizzera (Franco)	376.95
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.726
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.25
Cecoslovacchia (Corona)	58.12
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3 —
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.66
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.43
Olanda (Fiorino)	7.887
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	165.50
Svezia (Corona)	3.552
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3.50 % (1906)	76.95
Id. 3.50 % (1902)	75.50
Id. % lordo	52.725
Consolidato 5 %	85.40
Buoni novennali Scadenza 1934	101.225
Id. id. Id. 1940	103.05
Id. id. Id. 1941	102.975
Obbligazioni Venezie 3.50 %	87.275

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Norme per la corresponsione di contributi straordinari a favore di agricoltori particolarmente benemeriti.

Con decreto 18 febbraio 1933-XI del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1933-XI al registro n. 6, foglio n. 133, sono state emanate norme per disciplinare la corresponsione dei contributi straordinari previsti, a favore di agricoltori, enti ed associazioni particolarmente benemerite, dall'art. 4 del R. decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632, e dal R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1244.

(1657)

Nomina del liquidatore del Consorzio irriguo del « Baganza » in provincia di Parma.

Con R. decreto 7 marzo 1933, registrato alla Corte dei conti il 23 successivo, registro n. 6, foglio n. 139, il marchese dott. Malenchini Piero è stato nominato stralciario e liquidatore del Consorzio irriguo del « Baganza ».

Il detto Consorzio è stato soppresso con R. decreto 23 gennaio detto anno, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio successivo, registro n. 4, foglio n. 307.

(1658)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso per l'ammissione al 1° anno delle Regie accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nel Regio esercito.

1. — Per il prossimo anno scolastico 1933-34, in esecuzione del decreto 17 dicembre 1932 del Capo del Governo, saranno effettuate le seguenti ammissioni di nuovi allievi al 1° anno dei *corsi ordinari* delle Regie accademie di Modena e Torino:

A) *Alla R. accademia di fanteria e cavalleria, in Modena:*

200 allievi, al primo anno del corso di fanteria;
30 allievi, al primo anno del corso di cavalleria;

B) *Alla R. accademia di artiglieria e genio, in Torino:*

175 allievi, al primo anno del corso di artiglieria;
30 allievi, al primo anno del corso del genio.

I corsi presso le accademie predette avranno inizio il 15 ottobre 1933.

2. — Le ammissioni hanno luogo mediante concorsi per esami.

3. — I concorsi si svolgono secondo le condizioni e modalità stabilite nella dispensa 18ª del *giornale militare* 1933 che potrà essere consultata dagli interessati presso i comandi di distretto militare.

Nella menzionata dispensa sono indicati altresì i requisiti richiesti per partecipare ai concorsi, l'elenco dei documenti da produrre a corredo delle domande, la procedura ed i termini per il loro inoltro, i criteri per la formazione delle graduatorie di merito e per le visite mediche, la misura delle spese a carico delle famiglie degli allievi, le norme per la dispensa totale o parziale dalle spese di retta e vestizione, nonchè ogni altra modalità. A titolo semplicemente informativo, si riportano ai numeri seguenti i concetti generali ai quali i concorsi sono informati.

4. — Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani, anche se non arruolati, che abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° al 30 settembre 1933, siano iscritti al Partito Nazionale Fascista oppure ai Fasci giovanili, o ai Gruppi universitari fascisti, alla Milizia V.S.N. o Reparti avanguardisti, e posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica;
b) diploma di maturità scientifica;
c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;
d) diploma di maturità artistica;
e) diploma di abilitazione magistrale;
f) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto commerciale regio;
g) diploma di licenza o di abilitazione, rilasciato da un istituto industriale regio;
h) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale libero, dichiarato sede di esame, o pareggiato;
i) diploma di licenza di un Regio istituto nautico;
l) iscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli iscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e del R. decreto 29 giugno 1924, n 1239;
m) diplomi di perito minerario rilasciati dalle Regie scuole minerarie di Agordo ed Iglesias, purchè conseguiti rispettivamente a decorrere dall'anno scolastico 1929-30 e 1930-31; rilasciati dalle Regie scuole minerarie di Caltanissetta e Massa Marittima, purchè conseguiti nell'anno scolastico 1932-33.

5. — I giovani che non siano ancora in possesso di uno dei titoli di studio accennati al numero precedente, ma che abbiano la possibilità di conseguirlo nella sessione di esami del luglio 1933, ovvero nella sessione autunnale, potranno ugualmente prendere parte ai concorsi, con riserva di produrre il detto titolo, che dovranno però presentare rispettivamente non oltre il 15 agosto e il 20 ottobre 1933.

6. — I candidati dovranno essere dotati dello sviluppo organico e dell'attitudine necessaria al servizio militare incondizionato, nel territorio e nelle colonie. Il limite minimo di statura è fissato in m. 1,60, fatta eccezione per i giovani licenziati dai collegi militari.

7. — Le domande d'ammissione debbono essere presentate improrogabilmente entro il 10 giugno 1933 al distretto militare di residenza.

I militari in servizio le presenteranno al comandante del corpo.

8. — Gli esami di concorso comprenderanno, per tutti i candidati:

una prova scritta di composizione italiana;
una prova scritta di matematica,

su programma comune per l'ammissione alle varie armi.

Gli aspiranti ai corsi di artiglieria o del genio saranno inoltre sottoposti ad un esame orale complementare di matematica.

I programmi degli esami risultano dagli allegati 2 e 3 di cui alla menzionata dispensa 18ª del *giornale militare* 1933.

9. — Gli esami scritti avranno luogo nei giorni 1 e 2 agosto 1933, presso le sedi dei comandi di divisione militare territoriale, delle truppe delle colonie, e del comando dei presidi militari dell'Egeo.

L'esame orale complementare di matematica si svolgerà nel periodo 1° settembre-15 ottobre 1933 in una delle sedi, a scelta dei candidati, di Roma, Napoli o Torino.

10. — I corsi presso le accademie hanno la durata di due anni, al termine dei quali gli allievi sono nominati sottotenenti in servizio permanente nelle varie armi.

11. — La retta annuale è di L. 3200 ed è dovuta per trimestri anticipati. Sono inoltre a carico delle famiglie la quota di manutenzione corredo in L. 850 annue, e le spese di prima vestizione (per una volta tanto) in L. 1250 da corrispondersi, queste ultime, in due rate di L. 625 ciascuna: la prima all'atto dell'ammissione e l'altra al 1° aprile 1934.

I candidati assegnati alla cavalleria dovranno inoltre effettuare un deposito di L. 5000 da servire per l'acquisto di un cavallo all'atto della nomina a sottotenente.

Il deposito può essere effettuato in due rate: L. 3000 all'atto dell'ammissione e L. 2000 prima degli esami finali dell'ultimo anno di corso.

Nel primo anno la retta è ridotta alla metà per tutti gli allievi; tale beneficio viene conservato anche durante il secondo anno agli allievi promossi nella prima sessione di esami.

È accordato il beneficio di altra mezza retta gratuita per merito personale agli allievi del primo anno che nel titolo di studio di scuole medie abbiano riportato una media complessiva non inferiore ad 8 decimi al primo scrutinio (escluso il punto di condotta e di educazione fisica) ed a quelli del secondo anno di accademia promossi a tale anno con media non inferiore a 16 ventesimi nella prima sessione di esami.

12. — Sono esonerati dalle spese di cui sopra gli orfani di guerra, gli orfani dei caduti per la causa nazionale ed i figli dei militari ed impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato morti per cause di servizio.

13. — Ai figli degli ufficiali e degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato in servizio o a riposo, è concessa la mezza retta gratuita; essi corrisponderanno però per intero le quote annuali manutenzione corredo e le spese di prima vestizione.

Uguale concessione viene fatta ai figli dei mutilati ed invalidi di guerra delle prime quattro categorie, ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia, di medaglia d'oro o d'argento al valor militare ed ai figli dei militari promossi per merito di guerra.

14. — Per l'anno scolastico 1933-1934, sono inoltre istituiti otto posti gratuiti complessivamente tra le due accademie (5 per l'Accademia di Modena e 3 per l'Accademia di Torino), comprendenti l'esenzione dalle intere spese di retta, prima vestizione e manutenzione corredo a favore di allievi di nuova ammissione, appartenenti a famiglie di ristrette condizioni economiche, che ne siano riconosciuti meritevoli. Per il loro conferimento si osserveranno le norme che verranno emanate in seguito.

15. — Si avverte infine che non saranno concesse deroghe o eccezioni per alcun motivo ai termini e ai requisiti indicati nella presente notificazione, quali che siano le condizioni di famiglia o le benemerenze addotte dagli aspiranti.

Roma, addì 29 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: GAZZERA.

(1626)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.